

VITALIZIO AI PARLAMENTARI CONDANNATI, ALLA FACCIA TUA!

Un privilegio che può e deve essere cancellato.



CHE COS'È IL VITALIZIO?

Nell'ordinamento italiano, il vitalizio è la rendita di fine rapporto **prevista per** Deputati e Senatori che abbiano svolto attività parlamentare continuativa per almeno 5 anni, sostenuto da un versamento mensile pari all'8,8% della retribuzione lorda. Il vitalizio viene erogato sotto forma di assegno mensile al compimento del 65° anno di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno 5 anni effettivi. Per ogni anno di mandato ulteriore, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, con il limite di età di 60 anni. Secondo **la disciplina vigente** hanno diritto a percepire l'assegno vitalizio anche gli ex parlamentari condannati in via definitiva.

Attualmente il vitalizio gode del carattere della reversibilità, tanto è vero che risultano erogati oltre 1064 vitalizi agli eredi dei defunti (vedove e figli) con stipendi mensili che oscillano da 1.700 euro mensili fino a oltre 7mila netti. La reversibilità in alcuni casi è erogata anche per i vitalizi erogati su base regionale.

CHI SI OCCUPA DI DISCIPLINARE LA MATERIA?

L'articolo 69 della Costituzione italiana dispone che "i membri del Parlamento hanno diritto a ricevere una indennità stabilita dalla legge"- La legge n.1261 del 31 ottobre 1965 ha dato attuazione a detta disposizione prevedendo la corresponsione ogni mese di una indennità e di una diaria a copertura delle spese di soggiorno per l'attività politica svolta durante il mandato. La stessa legge n.1261 stabilisce che il trattamento non può superare la cifra lorda attribuita ai magistrati presidenti di sezione della Corte di Cassazione. Nessun'altra elargizione al di fuori di detti emolumenti é prevista per i parlamentari nè in Costituzione, né nel testo di legge che le da attuazione.

In particolare, non è prevista l'istituzione di un vitalizio da corrispondere a chi ha svolto attività parlamentare. A istituire questo tipo di rendita vitalizia sono stati gli Uffici di Presidenza di Camera e Senato, **non per dare attuazione a dettati normativi (come previsto nella citata legge n.1261, ma "motu proprio"**. Detti organi nel corso del tempo hanno deliberato dapprima l'istituzione di questo ulteriore emolumento, e successivamente hanno continuato a regolarne i meccanismi di calcolo e le norme per la sua attribuzione. Fino alla fine del 2011, per maturare il diritto al vitalizio parlamentare, calcolato su base retributiva, era sufficiente essere stati eletti Deputati o Senatori, anche solo per pochi giorni. Dal 1° gennaio 2012, constatata la crisi economica e grazie ad un'opinione pubblica sempre più insofferente, gli Uffici di Presidenza hanno operato un profondo cambiamento nella regolamentazione del vitalizio parlamentare, deliberando il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo e stabilendo in 5 anni il periodo minimo di attività parlamentare continuativa necessario per percepire il vitalizio, nel frattempo chiamato pensione. Il nuovo sistema di calcolo contributivo si applica integralmente ai deputati eletti dopo il 1° gennaio 2012, mentre per i deputati in carica, nonché per i parlamentari già cessati dal mandato e successivamente rieletti, si applica un sistema pro rata, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011 e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato.

Il Regolamento prevede anche la sospensione del pagamento della pensione qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale, ovvero venga nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico istituzionale per il quale la Costituzione prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. La sospensione è inoltre prevista in caso di nomina a incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50% dell'indennità parlamentare.

ELIMINARE I VITALIZI AI PARLAMENTARI: PERCHÈ?

Da molti anni Italia dei Valori si batte contro tutti i privilegi della politica. In generale, anche per una obiettiva esigenza di contrazione della spesa pubblica in questa situazione di grave crisi economica, che richiede particolare sensibilità, ha più volte proposte il dimezzamento dei parlamentari e l'eliminazione di alcuni privilegi. Anche grazie alla nostra battaglia, rispondente alle richieste dell'opinione pubblica, vi sono state delle riduzioni nei benefici per i parlamentari e i consiglieri regionali. Questo impegno continua su un piano generale.

Ma sentiamo particolarmente doverosa una nostra forte iniziativa affinché almeno ai parlamentari condannati in via definitiva vengano revocati i vitalizi di cui ciò malgrado continuano a godere. Si tratta di un'evidente mostruosità che urta contro il più elementare sentimento di giustizia, che si spiega solo con un'inaccettabile auto protezione del ceto politico che non vuole mollare niente.

Gli Uffici di Presidenza di Camera e Senato sono competenti, secondo la legge 1261/1965, in materia di regolamentazione dell'indennità prevista dalla Costituzione. Essi hanno attratto a sé anche la competenza in materia di ogni altro emolumento o beneficio da elargire ai membri del Parlamento, ancorchè non previsto dalla Costituzione e dalla legge attuativa. Essi sono

dunque, in prima battuta, chiamati a modificare l'assetto degli emolumenti deciso per via interna, inclusa la loro revoca e in particolare quella dei vitalizi ai condannati. Negli ultimi anni, però, nonostante fosse una delle riforme più semplici da attuare, che avrebbe dato un bel segnale di cambiamento agli elettori italiani, abbiamo assistito ad un continuo rimpallo di responsabilità e a tergiversazioni, verosimilmente attribuibili in buona parte alla scarsa propensione di alcune forze politiche a rinunciare alla difesa della corporazione. Solo nell'ultimo periodo, complice la crisi economica che sta attanagliando il Paese e considerato il crescente clima di avversione verso la politica, la discussione ha cominciato a riaprirsi, portando i presidenti di Senato e Camera, Pietro Grasso e Laura Boldrini, a riprendere i lavori e a dichiarare che quanto prima si sarebbe arrivati a deliberare l'abolizione del vitalizio per i condannati.

Nonostante gli sforzi, la revoca dei vitalizi ai condannati in via definitiva non sembra cosa ormai fatta. La resistenza della (vecchia) politica sbandiera anche il pericolo che essa possa essere tacciata di incostituzionalità.

Sulla questione giuridica alcuni dei più importanti costituzionalisti italiani hanno reso pareri contrastanti.



I PARERI DEI COSTITUZIONALISTI

Numerose sono le scuole di pensiero relative all'ipotesi di revoca del trattamento vitalizio a fine mandato per i parlamentari condannati in via definitiva.

Secondo **Sabino Cassese**, giudice emerito della Consulta, gli assegni non possono essere revocati perché *“le misure che si vorrebbero adottare prestano il fianco a numerose critiche perché costituzionalmente illegittime. Innanzitutto dispongono, con atto regolamentare, una misura sanzionatoria accessoria a misure penali, senza un adeguato fondamento legislativo in violazione dell’art.25 della Costituzione poiché si priva con misura sanzionatoria in modo retroattivo i destinatari di un diritto loro spettante in base alle norme precedenti, anche in questo caso in violazione dell’art.25 della Costituzione, privando, inoltre, l’irrogazione di una sanzione senza che sia garantito il diritto di difesa”*.

Per **Massimo Luciani**, ordinario di diritto costituzionale all’Università La Sapienza di Roma, *“la misura della cessazione dell’erogazione dei vitalizi e delle pensioni configura una sanzione penale accessoria. Solo il ricorso alla legge permetterebbe di introdurre, ove lo si ritenesse, una nuova sanzione che, per le sue caratteristiche sostanziali, avrebbe natura penale”*.

Cesare Mirabelli, ex presidente della Corte Costituzionale, ha sottolineato *“l’inidoneità della fonte regolamentare a disciplinare questa materia e ad introdurre una nuova ed aggiuntiva sanzione, a cui si aggiunge il vincolo della tassatività e della irretroattività della stessa legge penale. Ogni intervento sanzionatorio è applicabile solo se la legge lo prevede al momento della commissione del fatto sanzionato”*.

Valerio Onida, presidente emerito della Consulta, ha aperto alla delibera, ma solo a patto che venga accompagnata da un intervento legislativo per modificare la materia. *“Sospendere tout court i vitalizi ai condannati comporterebbe la negazione della sua funzione previdenziale, ma il vitalizio, pur trattato come pensione, non è però stato inserito coerentemente nel sistema previdenziale generale, in tal*

modo rischiando di risultare non uno strumento compensativo ma un privilegio aggiuntivo legato alla carica ricoperta”.

Per il professor **Alessandro Pace** la natura del vitalizio “è unica, specifica e particolare e i beneficiari non possono pretendere di invocare principi generali, tanto più che hanno deciso di derogare al regime della previdenza ordinaria. Quello della pretesa retroattività di quanto previsto dalla bozza di delibera del Senato è un falso problema”.

Inoltre, secondo Pace, il Consiglio di presidenza non farebbe che esplicitare quanto previsto dalla Costituzione e cioè che “il riportare condanne penali per alcuni delitti costituisce un requisito negativo (l’essere moralmente indegno) per l’esercizio del diritto di voto e del diritto di accedere agli uffici pubblici”. E quindi la fine dell’erogazione del vitalizio non porrebbe un problema di illegittima retroattività “nemmeno per coloro che, già cessati dal mandato e avendo già riportato una condanna, rientrino nell’eventuale riforma”.

Michele Ainis, docente di diritto costituzionale, sostiene che non solo l’Ufficio di presidenza può procedere alla revoca, ma “in qualche misura deve farlo, per una ragione di etica costituzionale, se non di diritto costituzionale”, con l’accortezza però di restituire ai soggetti interessati dei contributi versati”.

Anche **Giancarlo Ricci**, professore di diritto del lavoro presso l’Università degli studi di Catania, propende per la legittimità, mettendo in guardia, anche lui, sulla necessità di restituire quanto versato per evitare a carico dell’Amministrazione “gli estremi dell’indebito arricchimento”.

VITALIZI PARLAMENTARI AI CONDANNATI: CHI SONO E QUANTO INCASSANO

In questo caleidoscopio di opinioni e in questa fase di tentennamenti continua a scorrere una massa di danaro pubblico nelle tasche di ex-parlamentari con vitalizio benchè condannati in via definitiva. Abbiamo voluto andare a vedere chi sono e quanto prendono.

La lista che segue mette in evidenza i casi più eclatanti:

Marcello Dell'Utri, a maggio scorso la Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, percepisce un assegno mensile da 4.985 euro.

Cesare Previti, condannato per corruzione in atti giudiziari (ovvero per avere pagato dei giudici allo scopo di ottenere sentenze favorevoli), 4.235 euro.

Silvio Berlusconi, condannato per frode fiscale nel processo sui diritti Mediaset, vitalizio da 8.000 euro.

Gianni De Michelis, coinvolto negli scandali di Tangentopoli, ha patteggiato un anno e sei mesi per corruzione nell'inchiesta sulle tangenti autostradali del Veneto e sei mesi nell'ambito dello scandalo Enimont, 5.517 euro.

Gianstefano Frigerio, accusato di aver accettato mazzette per le discariche lombarde, per il depuratore di Monza, per gli appalti alle Ferrovie Nord, ha condanne definitive 3 anni e 9 mesi per

corruzione e concussione, 1 anno e 4 mesi per finanziamento illecito ai partiti, 1 anno 7 mesi per finanziamento illecito e ricettazione. Ha un vitalizio di 2.142 euro al mese.

Claudio Martelli, nel 2000 la Cassazione ha confermato la sua condanna a 8 mesi per i 500 milioni ricevuti da Carlo Sama nel 1992 per la campagna elettorale del Partito socialista italiano, 4.992 euro.

Enzo Carra, condannato a 1 anno e 4 mesi per false dichiarazioni al pubblico ministero, cercando di impedire la scoperta della maxitangente Enimont, 3.979 euro.

Arnaldo Forlani, condannato in via definitiva a due anni e quattro mesi di detenzione per finanziamento illecito nell'affare Enimont, 6.062 euro.

Vito Bonsignore, condannato a due anni per concorso in tentata corruzione, abuso e turbativa d'asta, (per le tangenti ricevute per la costruzione del nuovo ospedale di Asti negli anni Novanta), 3.162 euro.

Aldo Brancher, condannato a due anni per ricettazione e appropriazione indebita, nell'ambito di uno stralcio dell'inchiesta sulla tentata scalata ad Antonveneta da parte di Bpi (Banca popolare italiana), 3.444 euro.

Giulio Camber, condannato per millantato credito nell'inchiesta riguardante il crac di una banca slovena, la Kreditna Bank, 6.409 euro.

Alfredo Vito, negli anni '90 patteggiò due anni per reati contro la Pubblica amministrazione, ha due vitalizi: uno da ex consigliere regionale e l'altro da ex deputato, in tutto 4.540 euro (5 miliardi restituiti per 22 episodi di corruzione a Napoli).

Paolo Cirino Pomicino, (attuale presidente della Tangenziale di Napoli e vicepresidente di Autostrade meridionali), condannato in via definitiva a 1 anno e 8 mesi di reclusione per finanziamento illecito dei partiti, (maxi tangente Enimont), poi ha patteggiato una pena di 2 mesi per corruzione (fondi neri Eni), 5.573 euro.

Francesco de Lorenzo, coinvolto nello scandalo di Tangentopoli, condanna definitiva a 5 anni, per associazione a delinquere finalizzata al finanziamento illecito ai partiti, poi annullata dalla Cassazione per vizio di forma, e condannato a risarcire il danno di immagine al ministero della Sanità per 5 milioni di euro, 4.013 euro.

Massimo Abbatangelo, condannato a sei anni per la detenzione di candelotti di nitroglicerina per nell'ambito del processo sulla strage del Rapido 904, 4.000 euro di vitalizio mensile.

Toni Negri, condannato per reati legati al terrorismo (banda armata, associazione sovversiva e la partecipazione, sotto il profilo del 'concorso morale', alla rapina di Argelato in cui morì il brigadiere dei carabinieri Andrea Lombardini) 2.000 euro.

Giuseppe Ciarrapico, condannato per ricettazione fallimentare e bancarotta fraudolenta, 1.824 euro.

Pietro Longo, condanna a 4 anni e sei mesi per concussione, 4.992 euro.

Gianpaolo Pillitteri, condannato a 4 anni e sei mesi (insieme a Tognoli) per ricettazione, 3.016 euro.

Carlo Tognoli, condannato a 4 anni e sei mesi (insieme a Pillitteri) per ricettazione, 3.016 euro.

Giuseppe La Ganga, ha patteggiato una pena di un anno e otto mesi e una multa di 500 milioni di lire nello scandalo delle tangenti per il nuovo ospedale di Asti (stesso processo di Bonsignore), 5.000 euro.

Vittorio Sgarbi, condannato a 6 mesi per truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato, cioè del ministero dei Beni culturali.

Rocco Salini, condanna per falso ideologico e abuso d'ufficio, nell'ambito della giunta di Teramo, 2.381 euro.

Giulio di Donato, condannato a tre anni e quattro mesi per il reato di corruzione nel processo sulle tangenti relative alla privatizzazione del servizio di nettezza urbana a Napoli.

Tutte le condanne descritte sono definitive.

La normativa regionale sta generalmente virando, seppur molto lentamente, verso la riduzione e l'eliminazione dei vitalizi agli ex consiglieri che abbiano conseguito condanne definitive. Singole Regioni hanno infatti di recente varato una normativa più evoluta. Ad ogni modo riportiamo alcuni casi che spiccano per "inopportunità":

Franco Nicoli Cristiani, ex consigliere regionale ed ex vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia che ha patteggiato due anni di reclusione nel procedimento sulle tangenti per la licenza della discarica di amianto di Cappella Cantoni ha un vitalizio di 51.191 euro lordi all'anno.

L'ex assessore regionale lombardo **Antonio Simone**, imputato nel processo per i fondi distratti alla fondazione Maugeri, ha ricevuto nel 2013 assegni a carico delle casse regionali per un totale di

59.154,96 euro.

Giancarlo Galan, che fu al timone del Veneto per tre lustri, coinvolto nello scandalo Mose, percepisce un mensile (relativo alla sua permanenza in Regione) pari a 3.749 euro.



LA PROPOSTA DI ITALIA DEI VALORI

Questa situazione non può durare. Urgono provvedimenti severi e rapidi. E comunque il ceto politico si deve pronunciare alla luce del sole affinché l'opinione pubblica possa conoscere le opinioni degli eletti e così esercitare il suo diritto di controllo sugli eletti, essenziale in una democrazia rappresentativa.

Italia dei Valori disapprova fortemente sia la corresponsione del vitalizio a persone condannate, sia l'attendismo conservatore finora registrato sulla materia, fatti che contribuiscono ancor più ad allontanare i cittadini dalla politica.

Perciò, nell'inerzia della sfera politica e a tutti i fini di cui sopra, Italia dei Valori ha voluto porre fine alle tergiversazioni predisponendo una proposta di legge che è stata depositata nei due rami del Parlamento, di cui è doverosa l'immediata calendarizzazione.

Essa si basa sui seguenti criteri:

1) La Costituzione prevede per i membri del Parlamento solo un'indennità, da stabilire con legge.

2) Su questa linea, la legge 1261/1965 disciplina la materia prevedendo solo la corresponsione di un'indennità e di una diaria (rimborso di spese), rapportandone l'entità a parametri prestabiliti (non più del trattamento economico di un presidente di sezione della Corte di Cassazione), demandando agli Uffici di Presidenza di ciascuna Camera di formularne la disciplina.

3) Nessun altro emolumento, dunque, è previsto, né per Costituzione né per legge ordinaria. In particolare non lo è il vitalizio.

4) Il vitalizio e le altre provvidenze sono, quindi, frutto di una determinazione interna alle Camere, non trovando legittimazione

nelle leggi. Dette provvidenze, quindi, a parere nostro non sono idonee a dare vita alla categoria dei diritti acquisiti. Esse non sono equiparabili alle pensioni (salvo che per la parte volontaria conseguente all'assetto contributivo, per la quale si pone un problema di restituzione per evitare un indebito arricchimento) in quanto conseguenti non ad un rapporto di lavoro ma solo ad un mandato elettivo a tempo.

5) Gli Uffici di presidenza delle Camere possono, pertanto, autonomamente deliberare modifiche all'assetto delle provvidenze da esse stesse istituito.

6) Qualora non intervengano il legislatore può intervenire con propria regolazione, trattandosi di materia legificata dalla Costituzione. L'obiezione che così si potrebbe andare contro l'autocrazia o l'autodichia, delle Camere, tutelate dalla Costituzione e dalla Corte Costituzionale, non regge perché esse valgono per l'ordinamento interno e perché, comunque le leggi promanano dallo stesso organo titolare di quei poteri.

7) La disputa sull'obbligatorietà della legge, dunque, non ha fondamento. Gli Uffici di presidenza possono modificare (quindi, anche revocare) quanto essi stessi hanno autonomamente deciso al di fuori di norme di legge. E in caso di inerzia dell'organo di amministrazione il Parlamento può legiferare.

8) Con la legge 190/2012 in materia di corruzione e il conseguente decreto legislativo in materia di incandidabilità, il Parlamento ha dettato norme per la decadenza dalla carica di deputato o senatore nel caso di verifica successivi dei requisiti che avrebbero determinato l'incandidabilità. In tal modo si è stabilito un principio di autotutela dell'organo pubblico cui appartiene il soggetto divenuto incandidabile per condanna definitiva. L'organo pubblico tutela il proprio prestigio facendo venir meno, a seguito di una pronuncia di decadenza, l'appartenenza di un componente definitivamente condannato.

9) Sarebbe irragionevole che, potendo dichiarare decaduto il proprio componente addirittura dalla carica, la Camera di appartenenza non potesse emettere la medesima pronuncia anche per i benefici accessori collegati alla carica stessa e al mandato espletato, come il vitalizio. “*Accessorium sequitur principalem*”.

10) L'accessorietà del beneficio al mandato espletato e la sua revocabilità a tale titolo esclude la dignità di ogni disputa intorno alla natura di pena accessoria (quale istituto penale) che la revoca del vitalizio avrebbe. La revoca tanto della carica quanto del beneficio accessorio sono misure di natura amministrativa conseguente alla diversità del bene giuridico protetto, cioè la dignità del Parlamento. Tale considerazione rende anche improponibile la questione circa la (possibilità di) retroattività della revoca.

11) La revoca di quel beneficio, che deve decorrere dal momento in cui si verifica la causa di “indegnità” a continuare il rapporto con la Camera già di appartenenza, deve fare salve solo le erogazioni già corrisposte, a titolo contributivo, secondo un principio generale di non locupletazione senza causa.



**#BASTAVITALIZI
AI PARLAMENTARI
CONDANNATI**

Sulla base di queste considerazioni, che fanno emergere piena coerenza costituzionale e normativa, Italia dei Valori ha formulato la propria proposta nei seguenti diversificati termini:

- **L'integrazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235 attuativo della legge cd Severino (190/2012) stabilendo che la pronuncia di decadenza dalla carica di deputato o di senatore comporta anche la revoca dei benefici connessi col mandato, a partire dal vitalizio. Ciò nel caso tanto di decadenza pronunciata in corso di mandato, quanto nel caso in cui i requisiti che avrebbero determinato l'incandidabilità vengano a conoscenza dopo la fine del mandato.**
- **Vi è, peraltro, la questione dell'estensibilità di tale disciplina sulla revoca anche ai consiglieri regionali, cosa altamente auspicabile per evitare irragionevoli discriminazioni dal momento che (forse troppo prudentemente) il decreto legge Monti si limita ad un invito alla conformità rivolto all'istituto regionale a scampo di mancata erogazione di trasferimenti statali.**
- **Comunque nel caso di inserimento nel Codice Penale di una specifica pena accessoria alla condanna definitiva che determini la revoca del vitalizio e degli emolumenti che sarebbero attribuibili a persone condannate in via definitiva. La pena accessoria si applica a qualunque eletto in qualunque livello istituzionale, anche territoriale (regionale) e viene pronunciata direttamente dal giudice che emette la sentenza di condanna. In quanto sanzione accessoria avente natura penale essa è ovviamente irretroattiva, nel senso che opera solo per l'avvenire.**

Italia dei Valori sostiene che in presenza di determinate condizioni nelle quali deve essere pronunciata addirittura la decadenza dal mandato, chi non è degno di far parte delle Istituzioni Parlamentari e Regionali, non può continuare a percepire benefici connessi all'esercizio delle sue precedenti funzioni.

IL DISEGNO DI LEGGE ITALIA DEI VALORI

In conclusione, si riporta di seguito il testo della proposta di legge presentata da Italia dei Valori per la revoca dei vitalizi parlamentari ai condannati in via definitiva, depositata il 2 aprile 2015 a Palazzo Madama dal Senatore Michelino Davico e il successivo 22 aprile dal Deputato Aniello Formisano alla Camera:

The screenshot displays the official website of the Camera dei deputati (Italian Chamber of Deputies). The page is titled "LAVORI PREPARATORI DEI PROGETTI DI LEGGE" (Preparatory Works of Legislative Projects). The main content area features a proposal for "Atto Camera: 3809" (Act of Chamber: 3809), which is a "Proposta di legge" (Bill proposal) titled "Proibizione" (Prohibition) regarding "Disposizioni in materia di revoca dei vitalizi concessi con l'esercizio di cariche elettive a seguito di condanna penale definitiva" (Provisions on the revocation of vital allowances granted to holders of elective offices following a final criminal conviction). The page includes a navigation menu on the left with categories like "LAVORI", "Attività Legislativa", and "Parlamento in seduta comune". At the bottom, it indicates the "PRIMA LETTURA CAMERA" (First Reading in Chamber) and the date of presentation: "Proposta di legge C. 3809 Presentata il 22 aprile 2015".



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DAVICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2015

Revoca dei vitalizi per i membri del Parlamento e per titolari di cariche elettive regionali a seguito di condanna penale definitiva

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 69 della Costituzione afferma che «I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge. La legge 31 ottobre 1965, n. 1261 recante "Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento" ne attribuisce la determinazione all'Ufficio di presidenza di ciascuna Camera in modo che non superi quella lorda attribuita ai magistrati presidenti di sezione della Corte di Cassazione. Con le stesse modalità viene determinata la diaria che copre le spese di soggiorno a Roma. Niente la Costituzione e la citata legge dicono su altri emolumenti».

Le Camere, tuttavia, ne elargiscono di ulteriori, tra i quali l'assegno di fine mandato e i cosiddetti vitalizi. Questi sono stati disciplinati nel tempo in vario modo, comunque in linea sempre più riduttiva. Da ultimo l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati con le deliberazioni del 14 dicembre 2011 e del 30 gennaio 2012, ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, un trattamento pensionistico basato sul sistema di calcolo contributivo, sostanzialmente analogo a quello vigente per i pubblici dipendenti.

Il nuovo sistema di calcolo contributivo si applica integralmente ai deputati eletti dopo il 1° gennaio 2012, mentre per i deputati in carica, nonché per i parlamentari già cessati dal mandato e successivamente rieletti, si applica un sistema *pro rata*, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato.

Nessun filtro di natura personale viene praticato. In particolare, l'opinione pubblica a più riprese, sull'onda di oscillanti riprese di attenzione, ha espresso viva riprovazione e non condivisione della persistente corresponsione del vitalizio a parlamentari che hanno cessato il mandato, ma che sono stati condannati con sentenza penale definitiva. Essa avverte come, ancor più in tempi nei quali si chiedono grandi sacrifici ai cittadini attraverso una crescente imposizione tributaria che aggrava gli effetti di una pesante crisi economica, sia immorale che la collettività paghi emolumenti a chi ha riportato condanne, talora anche per reati di natura mafiosa.

Dinanzi a tanta indignazione il ceto politico ha risposto ancora una volta facendo trascorrere del tempo nella speranza del suo affievolimento; sostanzialmente, ancora una volta in difesa del proprio privilegio. I Presidenti delle Camere si sono fatti carico di affrontare il problema nell'Ufficio di Presidenza; ma si sono registrati solo successivi rinvii, evidentemente per la resistenza delle forze politiche che lo compongono.

L'Italia dei Valori disapprova fortemente sia la corresponsione del vitalizio a persone condannate, sia l'attendismo conservatore finora registrato sulla materia, fatti che contribuiscono ancor più ad allontanare i cittadini dalla politica. Perciò, nell'inerzia della sfera politica, non volendosi legittimare la mentalità del rinvio, è stato predisposto il presente disegno di legge, basata sui seguenti criteri:

1) La Costituzione rende obbligatoria solo un'indennità da stabilire con legge.

2) Una legge regolatrice, quindi, non solo non è esclusa, ma è prevista dalla Carta Costituzionale.

3) Su questa linea, la legge 31 ottobre 1965, n. 1261 regola la materia prevedendo solo un'indennità ed una diaria, rapportate al trattamento economico di un presidente di sezione della Corte di cassazione, demandando agli Uffici di Presidenza di ciascuna Camera di formularne la disciplina.

4) Nessun altro emolumento è dunque obbligatorio, né per Costituzione né per legge ordinaria. In particolare non lo è il vitalizio. Questo, pertanto, non rientra tra le provvidenze necessarie.

5) Il vitalizio, ora chiamato pensione, è una provvidenza istituita e regolamentata autonomamente dagli Uffici di Presidenza di ciascuna Camera che, evidentemente per attrazione, hanno attribuito a sé medesimi la titolarità a disciplinarli sull'*an* e sul *quantum*. Ciò avviene al di fuori (anche se non contro) di un obbligo di legge in quanto non imposto o previsto dalla Costituzione e dalla legge n. 1261 del 1965, qualificandosi così come elargizione che rientra nella facoltà di ciascuna Camera deliberare.

6) Dal combinato disposto dell'articolo 69 della Costituzione e della citata legge si desume che tutta la materia degli emolumenti ai parlamentari in ragione del mandato espletato deve ritenersi regolabile con legge par per singole provvidenze non previste dalle norme vigenti. Sarebbe illogico che la regolazione potesse avvenire per le provvidenze obbligatorie e non per quelle facoltative, almeno al fine di verificarne compatibilità, congruità e disciplina. Non è, perciò, accoglibile la tesi della competenza unica degli Uffici di presidenza delle Camere in materia di vitalizi.

7) La categoria dei diritti acquisiti non si attaglia a questo istituto in quanto erogazione non necessaria e pertinente non ad un rapporto di lavoro, ma solo ad un mandato elettivo a tempo. Perciò il legislatore può intervenire con propria normazione.

8) Con la legge n. 190 del 2012 in materia di corruzione e il conseguente decreto legislativo in materia di incandidabilità, il Parlamento ha dettato norme addirittura per la decadenza dalla carica di deputato o senatore stabilendo un principio di autotutela del soggetto pubblico di appartenenza volto a non annoverare tra i propri componenti persone condannate. Sarebbe irragionevole che non potesse farlo per i benefici accessori alla carica stessa, come il vitalizio.

9) In particolare, il Parlamento può decidere che il vitalizio non possa/non debba essere corrisposto quando i soggetti beneficiari sono stati condannati con sentenza definitiva. Le stesse ragioni (di sostanziale indegnità) che determinano l'ineleggibilità e la decadenza dalla carica ricoperta in presenza di quella situazione deve trascinare, di conseguenza, la decadenza dal beneficio connesso col mandato elettorale che non si è, o non si è più, degni di espletare.

10) La revoca di quel beneficio può essere disposta a decorrere dal momento in cui si verifica la causa di indegnità, fatte salve solo le erogazioni già corrisposte secondo un principio generale.

Sulla base di queste considerazioni il presente disegno di legge opera in due direzioni.

La prima è l'inserimento nel codice penale di una specifica pena accessoria che fa conseguire alla condanna definitiva la revoca del vitalizio e degli emolumenti che sarebbero attribuibili a persone condannate definitivamente.

La seconda è una modifica al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, cosiddetta legge Severino, che fa discendere dalla pronuncia di decadenza dalla carica di deputato e di senatore, ovvero di presidente di giunta e di consigliere regionale, la revoca anche dei benefici eventualmente connessi col mandato, segnatamente del vitalizio. Tali disposizioni si applicano a fattispecie ulteriori rispetto a quelle sanzionate dalla

norma penale e a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma penale medesima

Insomma, se in presenza di determinate condizioni deve essere pronunciata addirittura la decadenza dal mandato, non può non essere contestualmente pronunciata la decadenza dai benefici accessori connessi con lo stesso mandato.

Chi non è degno di entrare nell'istituzione parlamentare o di continuare a farne

parte, ovvero di assumere l'incarico elettivo regionale o di mantenerlo, non è degno neppure di continuare a percepire benefici connessi col l'esercizio del mandato stesso.

Vengono fatte salve le erogazioni già effettuate (la ripetibilità delle quali potrebbe incontrare forti dubbi di legittimità) e il rateo attribuibile dal 1° gennaio 2012 in base al sistema contributivo.



DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Modifica al libro I, capo III, del codice penale in materia di perdita dei benefici connessi al mandato elettivo parlamentare e alle cariche elettive regionali)

1. Dopo l'articolo 29 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. - *(Perdita del diritto ai benefici connessi al mandato elettivo parlamentare e alle cariche elettive regionali)*. - La condanna per i reati contro la pubblica amministrazione e per ogni altro delitto non colposo punibile con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione importa, per i membri del Parlamento e per i titolari di cariche elettive regionali, anche se cessati dal mandato, la decadenza dal diritto ai benefici connessi con l'esercizio del mandato elettivo ed eventualmente maturati, quali vitalizi, assegni di fine mandato o altri emolumenti comunque denominati.

La decadenza ha effetto dalla data in cui la condanna è divenuta definitiva. Sono fatte salve le erogazioni già percepite».

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di decadenza dai benefici connessi al mandato elettivo parlamentare e alle cariche elettive regionali)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - *(Perdita del diritto ai benefici connessi al mandato elettivo parlamentare)* - 1. Fuori dei casi di applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 29-bis del codice penale, la decadenza dalla carica di deputato o di senatore, pronunciata ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, determina altresì la decadenza dai benefici connessi con l'esercizio del mandato ed eventualmente maturati, quali vitalizi, assegni di fine mandato o altri emolumenti ad esso conseguenti, anche nel caso di godimento differito ad epoca successiva. La Camera di appartenenza, nel pronunciare la decadenza dalla carica durante l'esercizio del mandato, dichiara contestualmente la revoca dei benefici di cui al primo periodo.

2. Quando le condizioni di cui all'articolo 1 si verificano dopo la conclusione del mandato parlamentare, la revoca dei benefici di cui al comma 1 del presente articolo è disposta dall'Ufficio di Presidenza della Camera competente. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di chi ha rivestito la carica di deputato o di senatore, sono immediatamente comunicate alla Camera di rispettiva appartenenza a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29-bis del codice penale e del presente articolo sono fatti salvi i reati già corrisposti

prima del verificarsi delle condizioni che ne costituiscono il presupposto e la quota corrispondente all'incremento contributivo a carico del deputato o del senatore per gli anni successivi al 31 dicembre 2011»;

b) nel capo III, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis. - *(Perdita dei benefici connessi alle cariche elettive regionali)*. - 1. Fuori dei casi di applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 29-bis del codice penale, la decadenza dalle cariche di presidente della giunta regionale e di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del presente decreto, determina altresì la decadenza dai benefici connessi con l'esercizio del mandato ed eventualmente maturati, quali vitalizi, assegni di fine mandato o altri emolumenti ad esso conseguenti, anche nel caso di godimento differito ad epoca successiva.

2. Quando le condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, si verificano dopo la cessazione dalla carica, la revoca dei benefici di cui al comma 1 del presente articolo è disposta ai sensi dell'articolo 8.

3. Sono fatti salvi i ratei già corrisposti prima del verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1».



Via Santa Maria in Via, 12 - 00187 Roma - t. 06-69923306
www.italiadeivalori.it info@italiadeivalori.it